

# **TI\_GERICHTE 15.1996.00051 vom 30. Mai 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-05-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1996.00051](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.00051)

FR: TI\_GERICHTE 15.1996.00051 du 30 mai 1996

IT: TI\_GERICHTE 15.1996.00051 del 30 maggio 1996

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'art. 36 LEF stabilisce che il reclamo ha effetto sospensivo soltanto per decreto speciale dell'autorità cui è diretto o del suo presidente, come è il caso nel Cantone Ticino. Nulla è detto dell'effetto sul decorso dei termini che la concessione della sospensiva determina. a) Per il reclamante il decreto presidenziale di concessione della sospensiva produce effetti ex tunc e azzerava pertanto il tempo già trascorso. b) Per la precettante e l'Ufficio esecuzione di Lugano si ha invece effetto ex nunc e di conseguenza si ha solo sospensione dei termini.

#### **E. 1.1**

Di conseguenza l'opposizione interposta il 12 aprile 1996 dall'\_\_\_\_\_ al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ dell'Ufficio esecuzione di Lugano è dichiarata tempestiva. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

#### **E. 2**

Giurisprudenza e dottrina convergono nel ritenere che la concessione dell'effetto sospensivo determini il ripristino integrale del termine su cui vi è disputa, anche se tra il provvedimento impugnato e il decreto di concessione fossero già trascorsi alcuni giorni: detto altrimenti, il decreto di concessione esplica effetti ex tunc e non ex nunc (DTF 31 I 355; 32 I 265; 53 III 20 cons.2; SJZ 1973 p.106 n.66; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.4 ad art. 36 LEF, p.61; Ernst Blumenstein, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, Berna 1911, p.90 e nota 56a; Hans Sorg, Das Beschwerdeverfahren in Schuldbetreibungs- und Konkursachen im Kanton Zürich, Diss. Zurigo, 1954, p.85 e nota 23; Antoine Favre, Droit des poursuites, Friburgo 1974, p.71; Peter von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im Zivilprozess- und Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Zurigo 1980, p.185 e note 1-2). a) Un nuovo termine di dieci giorni per formulare opposizione ha quindi iniziato a decorrere il 21 marzo 1996 ed è giunto a scadenza domenica 31 marzo 1996, primo giorno delle ferie pasquali ex art. 56 n.3 LEF, donde il riporto al 17 aprile 1996, terzo giorno dopo il termine delle ferie, in conformità dell'art. 63 LEF. Ne consegue la tempestività dell'opposizione data alla posta il 12 aprile 1996.

#### **E. 3**

Intimazione: \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.